

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario [REDACTED]

SENTENZA
N. 1773 2015
Reg. cron. n. 788
Reg. rep. n. 3018
OGGETTO
Altri istituti e leggi speciali in genere

Il Giudice [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 00004163/2013 R.G. promossa da

[REDACTED] domiciliato presso lo studio
dell' [REDACTED] che la rappresenta e difende,

ATTORE

CONTRO


[REDACTED] domiciliato
presso lo studio dell' [REDACTED] che la rappresenta e difende,

CONVENUTO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE (P.I. 80207790587) difeso dall'Avvocatura
dello Stato

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] difesa
dall'Avvocatura dello Stato

CHIAMATE IN CAUSA





Causa n.

Verbale pag. 3

Tribunale [redacted]

~~UDIENZA DEL~~

A questo punto,
il Giudice, visto anche
l'alto valore della controversia,
invita le parti, tramite loro procura-
tori, a discutere immediatamente la
causa e i procuratori adempiono, ri-
munziando al deposito di comparse con-
clusionali e chiedendo che il Giudice
voglia immediatamente pronunciarsi con
sentenza.

Il Giudice

dato atto, pronuncia la seguente sentenza,
che viene immediatamente depositata in
cancelleria.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la domanda è infondata e deve essere
respinta. Rinvia infatti da recente
giurisprudenza, quale ad esempio Tribunale
di Venezia n. 1945 del 2015, che
l'Iva sulla TIA sia comunque dovuta
e pertanto la domanda deve essere
rigettata. Conseguentemente cade anche
la domanda di forzosa pronuncia



Tribunale [redacted]

Causa n.

Verbale pag. 24

UDIENZA DEL

del [redacted]

[redacted] nei confronti di
Agenzia dell'Eutrate e Ministero
dell'Economia e del Lavoro. In con-
siderazione del ridottissimo valore delle
controversie e del fatto che la causa
~~si~~ è giunta dinanzi a questo giudice
provenendo dal Giudice di Pace, ratione
materiae, visto anche il mancato deposito
di compere conclusionali, si ritiene di
compensare integralmente tra le parti
le spese di lite.

P.Q. II.

Il Tribunale di [redacted] in persona del
sottoscritto Giudice monocratico [redacted]
[redacted], definitivamente monn-
ciando sulle domande per cui è corso,
così provvede:

- 1) ripete la domanda di parte attica;
- 2) ripete di conseguenza le domande
di parte convenuta nei confronti della
Terza chiamata;
- 3) dichiara integralmente compensate tra le
parti le spese processuali.

IL GIUDICE ONORARIO
[redacted]

